

Art. 1 **Definizione**

1. Il Consultorio Familiare è un servizio territoriale multiprofessionale rivolto alla comunità e orientato alla prevenzione e alla tutela della salute e della qualità della vita delle donne, dei soggetti in età evolutiva, dei giovani, delle coppie e delle famiglie. Gli interventi sono rivolti alla promozione della salute e alla prevenzione, al sostegno ed alla cura e rispondono ai criteri della multidimensionalità.

Art. 2 **Organizzazione del Consultorio Familiare**

1. È un servizio che si colloca nell'ambito dell'assistenza distrettuale la cui articolazione organizzativa è determinata dall'ASUR.

2. Il Consultorio Familiare: si configura come Unità Operativa semplice territoriale; ha come bacino di riferimento il territorio del Distretto Sanitario; opera con una dotazione organica specificatamente dedicata, proporzionata al bacino di utenza e alle caratteristiche demografiche e del territorio.

3. Il Consultorio Familiare collabora con gli operatori degli Ambiti Territoriali Sociali che insistono sul territorio del Distretto Sanitario, attraverso modalità strutturate di organizzazione del lavoro, gestione degli interventi, presa in carico integrata, formazione del personale.

4. Il Consultorio Familiare svolge le proprie attività anche attraverso équipe specialistiche di Area Vasta.

5. L'accesso avviene in maniera diretta o su invio da parte di altri Servizi, Enti, Istituzioni e su mandato dell'Autorità Giudiziaria.

6. Il Consultorio Familiare garantisce l'erogazione delle proprie attività di intervento nelle 4 Aree di seguito elencate:

- a) Area Nascita- Infanzia;
- b) Area Preadolescenti-Adolescenti-Giovani;
- c) Area Salute Donna;
- d) Area Benessere Coppia-Famiglia.

7. L'area "Nascita- Infanzia" di cui alla lettera a) del comma 6 è articolata nei seguenti servizi:

- a) educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile;
- b) somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile;
- c) consulenza preconcezionale;
- d) assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico;
- e) corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con i presidi ospedalieri e sostegno psicologico nel periodo neonatale;
- f) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato;

- g) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita;
- h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- i) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;
- l) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
- m) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali/territoriali;
- n) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.

8. L'area "Preadolescenti-Adolescenti-Giovani" di cui alla lettera b) del comma 6 è articolata nei seguenti servizi:

- a) educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile;
- b) consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- c) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;
- d) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- e) rapporti con l'Autorità Giudiziaria che si occupa di minorenni e famiglia e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);
- f) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
- g) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali/territoriali;
- h) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.

9. L'area "Salute Donna" di cui alla lettera c) del comma 6 è articolata nei seguenti servizi:

- a) tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i centri di screening, e delle patologie benigne dell'apparato genitale;
- b) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;
- c) somministrazione della pillola ru486 ai fini di IVG farmacologico ex circolare di aggiornamento delle "Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine" del Ministero della Salute del 12 agosto 2020.
- d) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa;
- e) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- f) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
- g) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali/territoriali;
- h) consulenza e collaborazione con i medici di medicina generale.

10. L'area "Benessere Coppia-Famiglia" di cui alla lettera d) del comma 6 è articolata nei seguenti servizi:

- a) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia;
- b) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;
- c) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- d) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;
- e) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione anche nella fase successiva all'inserimento del minore nel nucleo familiare;
- f) rapporti con l'Autorità Giudiziaria e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);
- g) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
- h) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali/territoriali;

i) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.

Art. 3 **Ufficio di coordinamento**

1. L'ASUR istituisce un Coordinamento delle Attività Consultoriali con il compito di rendere omogenea su tutto il territorio regionale la programmazione degli interventi, la rimozione degli eventuali ostacoli che si frappongono alla loro attuazione, la definizione ed il monitoraggio dei collegamenti con i vari servizi sanitari, nonché con quelli territoriali sociali, scolastici e con gli Organi Giudiziari.

2. L'Ufficio di Coordinamento delle attività consultoriali è costituito da:

- a) Coordinatore ASUR dei consultori familiari;
- b) Direttore/Responsabile delle Unità Operative semplici;
- c) Coordinatore funzionale di ciascun gruppo/équipe con il compito di garantirne l'efficienza e la funzionalità.

3. L'ufficio di Coordinamento convoca almeno annualmente la Conferenza di servizio dove viene illustrata la programmazione e relazione delle attività consultoriali regionali.

Art. 4 **Requisiti minimi strutturali, organizzativi, assistenziali**

1. I requisiti minimi strutturali ed organizzativi sono quelli previsti dalla normativa regionale vigente in materia di autorizzazione ed accreditamento.

2. Una sede fornita di locali e delle attrezzature indispensabili per il conseguimento delle proprie finalità e ubicata in modo da rispondere a criteri di accessibilità per la popolazione servita;

Un gruppo di lavoro operante collegialmente e composto da uno psicologo, da un medico specializzato in ginecologia e da un assistente sociale, aventi ciascuno le funzioni di consulente familiare, oltre che da un assistente sanitaria od ostetrica.

3. Per ogni 10 mila abitanti va garantito il seguente monte-ore settimanale standard, distinto per figure professionali:

- a) ginecologo per 9 ore settimanali;
- b) psicologo per 20 ore settimanali;
- c) assistente sociale per 20 ore settimanali;
- d) ostetrica per 18 ore settimanali.

4. L'Area Vasta può prevedere un aumento delle ore di presenza settimanali nelle varie sedi di lavoro in relazione alle caratteristiche del territorio (realtà rurali, montane, urbane) ed ai bisogni della popolazione.

Art. 5 **La rete delle attività consultoriali**

1. Al fine di assicurare la continuità assistenziale il Consultorio Familiare è collegato funzionalmente:

- a) con l'U.O. S.e S. tramite opportuni protocolli di Area Vasta, al fine di realizzare l'integrazione tra la parte socio-assistenziale del Servizio Sociale Comunale con quella socio-sanitaria garantita dall'équipe consultoriale;
- b) con le Unità Operative Ospedaliere (anche il Pronto Soccorso) al fine di assicurare la continuità assistenziale nel Percorso Nascita, nella prevenzione del carcinoma della cervice uterina, per l'applicazione della legge 194/78 sull'interruzione volontaria di gravidanza, con l'Unità di Crisi per l'individuazione dei casi di maltrattamento, abuso e violenza di genere; per l'assistenza psicologico-ostetrica alle madri ed ai neonati dopo il parto, anche al fine di favorire l'allattamento al seno; per l'assistenza sanitaria in caso di parti con complicanze; per i casi in cui l'attaccamento psicologico madre-neonato risulti problematico; per favorire l'offerta di assistenza domiciliare dopo il parto in modo da coprire la domanda dell'intera popolazione delle partorienti che ne facciano richiesta;
- c) con gli altri servizi territoriali della ASUR: l'Unità Multidisciplinare per l'Età Evolutiva (UMEE), l'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA), il Dipartimento di Salute Mentale, il Dipartimento Dipendenze, il Dipartimento Prevenzione, i Pediatri di Libera Scelta, i Medici di Medicina Generale, al fine di attuare piani di intervento a sostegno dei cittadini/utenti, in particolare della gestante, della donna, della donna con figli, dei figli minori, quando a carico di uno o entrambi i componenti la coppia sono presenti rilevanti problematiche socio-sanitarie, intellettive, psichiatriche, di tossicodipendenza, ecc.;
- d) con la Magistratura Ordinaria e Minorile e con il Garante Regionale dei Diritti della Persona attraverso specifici protocolli operativi;
- e) con i Comuni, gli Ambiti Territoriali Sociali, con le Scuole di ogni ordine e grado quando è necessario integrare le prestazioni professionali socio-sanitarie consultoriali con quelle socio-assistenziali ed educative delle altre istituzioni, attraverso specifici Protocolli d'intesa;
- f) con le Comunità Educative e le Comunità Terapeutiche della salute mentale e delle dipendenze patologiche;
- g) con le Forze dell'Ordine;
- h) con gli organismi del terzo settore e le formazioni sociali impegnate sui temi delle attività del Consultorio.

Art. 6

Aggiornamento degli operatori

1. ASUR e Regione, d'intesa con l'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS), elaborano e realizzano programmi per l'aggiornamento del personale dei Consulteri Familiari.
2. Possono essere previste Convenzioni con le Università per lo svolgimento di tirocini in corso di laurea, post-laurea e di specializzazione, nonché per la progettazione e realizzazione di Corsi di formazione.

Art. 7

Consultori Familiari Privati

1. I Consulteri Familiari privati, costituiti senza finalità di lucro, fanno parte integrante dell'offerta distrettuale dei servizi alla famiglia anche come valida integrazione delle attività svolte dal Consultorio Familiare pubblico.
2. I Consulteri Familiari privati possono essere gestiti dall'associazionismo familiare, da associazioni di volontariato, da fondazioni, da Enti del Terzo Settore.

3. I Consulteri Familiari privati sono costituiti, retti e amministrati secondo le norme del diritto privato, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni definite nei rispettivi atti costitutivi e statuti; devono essere autorizzati ed accreditati secondo la normativa vigente in materia di autorizzazione ed accreditamento.

4. I Consulteri Familiari privati autorizzati e accreditati possono sottoscrivere con il Servizio Sanitario Regionale convenzioni riguardanti le attività consultoriali previste dalla presente legge ad esclusione di quelle non delegabili, quali la somministrazione di contraccettivi e l'IVG (in applicazione della legge n. 194/1978 e successive integrazioni).

Art. 8 **Contenzioso**

1. L'ASUR garantisce attraverso l'Ufficio Legale o attraverso la dotazione di figure specificatamente dedicate da destinare ai Consulteri Familiari, la consulenza sia nei casi specifici nell'ambito della Tutela Minori sia nei contenziosi tra gli utenti e i professionisti.

Art. 9 **Centro di costo "Consultorio Familiare"**

1. L'ASUR predispone un Codice riservato alle attività consultoriali afferente al Centro di Costo Consultorio Familiare, sia per le attività di libero accesso che per le prestazioni effettuate su commissione della Magistratura Ordinaria e Minorile.

Art. 10 **Norme transitorie e finali**

1. Entro un anno dall'approvazione della presente legge le Aree Vaste dell'ASUR adeguano le equipe consultoriali.

2. L'istituzione delle equipe di consultorio familiare secondo gli standard della presente legge costituiscono indice di valutazione dell'operato dei direttori di Area Vasta.

3. L'Agenzia Regionale Sanitaria assicura il monitoraggio dello stato e delle attività dei Consulteri Familiari della Regione Marche. La Giunta Regionale approva gli indirizzi di attuazione della presente legge garantendo che le prestazioni assicurate o richieste ai consulteri familiari della regione marche siano erogate gratuitamente.

Art. 11 **(Invarianza finanziaria)**

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.